

RISPOSTA ENEL**AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 247/2024/R/COM****03 luglio 2024****“RINNOVO DELL’OFFERTA PLACET DI GAS NATURALE DI CUI ALL’ARTICOLO 2.3 DELLA
DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 100/2023/R/COM RIVOLTA AI CLIENTI FINALI NON
VULNERABILI (OFFERTA PLACET IN DEROGA)”****OSSERVAZIONI GENERALI**

Enel concorda in termini generali con le proposte di consultazione prospettate all’interno del presente Documento di consultazione (poi DCO).

Si chiede, tuttavia, all’Autorità che in caso di proroga delle condizioni economiche dell’offerta PLACET in deroga, il venditore possa dare comunicazione, al cliente interessato, direttamente in fattura. Infatti non si tratterebbe di un rinnovo ma di una conferma delle condizioni economiche e contrattuali già applicate: questa modalità informativa sarebbe di certo più semplice e “snella” sia per i venditori che per gli stessi clienti che, nella pratica, andrebbero in continuità rispetto all’attuale condizione.

In caso, invece, di adeguamento della Pfix della PLACET in deroga o di rinnovo alla PLACET variabile gas “ordinaria”, si chiede ad ARERA di valutare la convergenza verso i tempi e le modalità già prospettate nel DCO n. 200/2024. Questo consentirebbe di disporre di un termine di preavviso di 60 giorni anziché 90 giorni e di adottare strumenti digitali di più ampia diffusione per la messa a disposizione della comunicazione, se accettati dal cliente (es: area riservata del sito web e/o app del venditore).

Di seguito la risposta ai singoli quesiti.

Q1: Si condivide l’orientamento relativo alla proroga di ulteriori 12 mesi delle condizioni delle offerte PLACET in deroga? Se no, per quale motivo?

Enel condivide la proposta di ARERA. Al riguardo, come già illustrato in premessa, si chiede ad ARERA di valutare (in caso di proroga con adeguamento della componente Pfix o di rinnovo alla PLACET variabile), un allineamento rispetto alle tempistiche proposte nel DCO n. 200/2024.

Inoltre, in caso di proroga delle condizioni economiche della PLACET in deroga, non essendoci alcuna modifica, e quindi nessun impatto per il cliente finale, si ritiene che tale comunicazione sia di conferma e non di rinnovo dei prezzi e quindi possa essere data informativa al cliente in fattura.

Q2. Si condivide l'orientamento relativo alle tempistiche di attuazione? Se no, per quale motivo e quale tempistica si ritiene più adeguata?

Enel concorda ma evidenzia che, laddove la delibera venisse pubblicata ad agosto, come prospettato nel DCO, la proposta di ridurre le tempistiche di preavviso, riportata nella premessa, consentirebbe ai venditori l'invio delle comunicazioni di rinnovo avendo a disposizione adeguati tempi tecnici (i.e. nel mese di ottobre anziché di settembre).